



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Incarto: Licenza edilizia

Breggia, 25 giugno 2019

RINNOVO LICENZA EDILIZIA

(ris. mun.: 3392/2019)

Concessa al: **Comune di Castel S. Pietro, rappresentato dal Municipio, Via alla Chiesa 10, Casella postale 11, 6874 Castel S. Pietro**

1. Data della domanda di costruzione: **14 febbraio 2017**
2. Genere della costruzione o degli impianti: **stazione di pompaggio e locali tecnici ai Fmn.: 261, 975, 1042 RFP Breggia frazione di Muggio-Roncapiano**

3. Condizioni particolari della licenza

3.1 Condizioni cantonali

Valgono le condizioni particolari enunciate nell'avviso cantonale nr. 109651 (rinnovo domanda di costruzione nr. 100659) (copia allegata), datato 11 giugno 2019, che sono parte integrante della presente licenza edilizia ed i cui contenuti sono riassunti qui di seguito.

a) Quanto prescritto dalla Sezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) in materia di

- ⇒ Protezione dell'aria, anche in fase di cantiere (vedi pagina 1 dell'avviso allegato).
- ⇒ Prevenzione dei rumori, con particolare attenzione agli impianti tecnici ed al rumore di cantiere (vedi pagg. 1-2 dell'avviso allegato).
- ⇒ Approvvigionamento idrico e smaltimento (vedi pag. 2 dell'avviso allegato).
- ⇒ Protezione e smaltimento acque anche durante i lavori (vedi pag. 2 dell'avviso allegato).
- ⇒ Misure di protezione delle acque durante la costruzione (vedi pag. 2-3 dell'avviso allegato).
- ⇒ Gestione dei rifiuti (vedi pag. 3 dell'avviso allegato).

b) Quanto prescritto dal Laboratorio cantonale in materia (vedi pag. 3 dell'avviso allegato).

3.2 Condizioni comunali

- a) Esecuzione come da piani presentati ed approvati, nel rispetto di quanto al dispositivo 1).
Devono inoltre essere rispettate le condizioni espresse nella licenza edilizia rilasciata in data 03 maggio 2017 (notificata l'08 maggio 2017 -

Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

avviso cantonale no. 100659 del 19 aprile 2017).

- b) **Eventuali modifiche in sede d'esecuzione dei lavori devono essere tempestivamente notificate al Municipio, pena la sospensione dei lavori e un rapporto di contravvenzione.**
- c) **Vietato il lavoro domenicale e festivo.**

4. I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità di ricorso. L'inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio 15 giorni prima, informandolo sul nominativo dell'impresa esecutrice, sui modi d'esecuzione dei lavori, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori (art. 23, cpv. 2, Regolamento d'applicazione Legge edilizia). Il proprietario della costruzione o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio (art. 49, cpv. 1, Legge edilizia).

5. **Il presente rinnovo ha validità fino all'08 maggio 2021.**

Trascorso tale periodo senza che i lavori siano stati iniziati, la licenza non può essere utilizzata prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 14 Legge edilizia e art. 21 Regolamento di applicazione).

6. **Prevenzione degli infortuni.**

Nell'ambito della prevenzione degli infortuni si richiamano:
gli articoli 41 e 58 della Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento al Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle Obbligazioni che recitano:

art. 41 A. Responsabilità in generale/I. Requisiti di responsabilità

A. Responsabilità in generale.

I. Requisiti della responsabilità

1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

2 Parimenti chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.

Art. 58 E. Responsabilità del proprietario di un'opera/ I. Obbligo del risarcimento

E. Responsabilità del proprietario di un'opera

I. Obbligo del risarcimento

1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

2 Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.

L'articolo 229 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 che recita:

art. 229 Violazione delle regole dell'arte edilizia

Violazione delle regole dell'arte edilizia

1 Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2 Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria.

Infine, l'articolo 30 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992, statuisce:

art. 30 Sicurezza e igiene degli edifici e impianti.

Sicurezza e igiene degli edifici e impianti.

¹Gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono essere progettati e eseguiti

secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità, sussidiariamente da associazioni professionali riconosciute, come la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), l'Associazione svizzera dei tecnici della depurazione delle acque (VSA/ASTEVA), l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) e l'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS).

²L'altezza, il volume, l'insolazione, l'illuminazione, l'aerazione, l'isolamento termico e fonico dei locali destinati all'abitazione e al lavoro devono corrispondere alle esigenze dell'igiene, tenuto conto delle condizioni locali.

³Devono inoltre essere ossequiate le disposizioni speciali, in particolare della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque, della legislazione sanitaria, del lavoro, della polizia del fuoco, della prevenzione degli infortuni e del risparmio energetico.

7. Prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione del permesso di abitabilità, dev'essere chiesta al Municipio la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato (art. 49, cpv. 2, Legge edilizia) e il collaudo tecnico degli ascensori e montacarichi (art. 36 Regolamento di applicazione).
8. L'eventuale incentivo comunale in seguito all'applicazione di misure per il risparmio energetico, pari alla tassa incassata per l'esame della domanda di costruzione o della notifica (al massimo fr. 1'000.00) verrà versato al momento del rilascio del certificato di abitabilità e collaudo tecnico finale.
9. La presente licenza non pregiudica i diritti dei terzi.
10. Tassa per esame della domanda di costruzione (art.19 Legge edilizia e 29 Regolamento d'applicazione): **esente**.
11. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

Il Sindaco:  (S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO  per ordine del Segretario:  (M. Mombelli)

Data della notificazione: 28 giugno 2019

Copia per conoscenza:

- Servizi Generali, Ufficio domande di costruzione ed EIA, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
- **Pubblicata agli albi comunali il 28 giugno 2019**

Incarto nr.: 109651 (rinnovo 100659)
Zona P.R.: FZ